

Intesa quadro fra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.r.48/2012 per la definizione condivisa dei programmi, delle iniziative e delle modalità di organizzazione della *Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie*.

Presupposti normativi e finalità

La "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" (d'ora in poi *Giornata regionale*) è istituita per il 21 di marzo di ogni anno in conformità a quanto disposto dall'art.17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

Finalità della *Giornata regionale* è promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio (comma 1 art.17 cit.).

In occasione della *Giornata regionale* la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società veneta (comma 2 art.17 cit.)

Nel corso della *Giornata regionale* è prevista la consegna del "*Premio legalità e sicurezza*", istituito ai sensi e in conformità a quanto previsto ai commi 4 e 5 del citato art.17.

L'intesa quadro: forma, contenuti e percorso procedurale

Considerato che è competenza dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definire con propria deliberazione, *d'intesa con la Giunta regionale*, programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata regionale (comma 3 art.17 cit.) e dal momento che la norma regionale non delinea il percorso procedurale, né la forma e i contenuti dell'intesa, si ritiene che la volontà del legislatore regionale possa essere correttamente interpretata e opportunamente declinata nella duplice accezione di *intesa quadro* sugli indirizzi generali e di *intesa attuativa* rispetto ai singoli programmi.

In questo senso, gli organi regionali interessati e competenti (Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e Giunta regionale) concordano anzitutto una serie di indirizzi operativi generali – esplicitati nella presente *intesa quadro* - che a regime consentiranno di rendere più celeri ed omogenee le procedure di pianificazione annuale condivisa della *Giornata regionale* e delle altre iniziative collaterali.

Il recepimento della presente *intesa quadro* da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio costituisce perciò raggiungimento dell'*intesa* prevista dall'art. 17 comma 3 della l.r. 48/2012 e, in sua attuazione, sarà conseguentemente possibile e più agevole formare l'accordo interorganico anche sui singoli programmi annuali (*intesa attuativa*) secondo le modalità quivi indicate.

Il programma annuale e l'*intesa attuativa*

La programmazione condivisa della *Giornata regionale* e delle altre iniziative collaterali previste è decisa annualmente sulla scorta degli accordi intercorsi, anche in via informale, tra i vertici politico amministrativi - e relative strutture afferenti - della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

La proposta del programma annuale, che comprende la Giornata regionale e le altre iniziative collaterali, può essere formulata indifferentemente dagli organi o dagli uffici afferenti alla Presidenza del Consiglio regionale o alla Giunta regionale; in ogni caso il programma annuale è preliminarmente condiviso fra gli stessi organi e uffici e tale *intesa attuativa* preliminare è sancita nella forma ritenuta più idonea e snella, non necessitando comunque - in questa fase - di un atto formale dei rispettivi organi regionali interessati, salvo diversa determinazione degli stessi.

Al fine del raggiungimento dell'*intesa attuativa* è ammessa la facoltà di istituire appositi tavoli congiunti a carattere informale e interorganico per la discussione e condivisione del programma annuale, nonché degli argomenti ad esso riconducibili, con possibilità di ammettere la presenza di soggetti esterni all'Amministrazione regionale interessati alla programmazione annuale delle iniziative e competenti in materia. E' comunque prevista e incoraggiata la collaborazione attiva tra gli uffici competenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nelle forme e nei modi ritenuti più congrui ed efficaci, ai fini dello scambio di suggerimenti, informazioni e proposte utili all'ottimale organizzazione della *Giornata regionale* e delle altre iniziative collaterali o comunque previste in coerenza con le finalità della norma regionale, a garanzia della massima rappresentatività istituzionale ed efficacia comunicativa delle iniziative stesse.

Sono altresì incoraggiati e valutati, ai fini della programmazione annuale delle iniziative, i suggerimenti e le proposte da qualunque fonte provengano. Per consentire la più ampia partecipazione della popolazione veneta alla definizione dei programmi e dei contenuti della *Giornata regionale* è assicurata adeguata pubblicità e accessibilità alla metodologia di raccolta delle proposte, da attivarsi sui profili web istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

La proposta del programma annuale, una volta perfezionata sulla scorta dell'*intesa attuativa* raggiunta e sancita nella forma ritenuta più idonea, è sottoposta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'approvazione definitiva, possibilmente *non oltre il mese di settembre dell'anno precedente* a quello della relativa *Giornata regionale* e comunque in tempo utile al fine della completa attuazione delle iniziative previste

(in particolare, ove le iniziative contemplino il coinvolgimento degli istituti scolastici, l'approvazione definitiva della proposta del programma annuale deve essere effettuata *entro il mese di aprile dell'anno precedente* a quello della relativa *Giornata regionale*, salvo eventuale programmazione pluriennale delle iniziative stesse, come più oltre specificato).

La proposta condivisa del programma annuale contiene almeno le seguenti informazioni:

- L'indicazione del luogo e della sede prescelti per la celebrazione della *Giornata regionale* e la relativa scaletta. La *Giornata regionale* è organizzata, preferibilmente "a rotazione", in un capoluogo di Provincia o della Città Metropolitana del Veneto, anche avvalendosi del contributo organizzativo e logistico di enti locali o di altri soggetti istituzionali. Eccezionalmente può avere luogo anche presso altri Comuni veneti particolarmente distinti nelle azioni di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso o che da questa abbiano subito grave nocimento;
- La descrizione analitica delle iniziative collaterali eventualmente previste e il relativo calendario;
- L'indicazione degli attori interessati o direttamente coinvolti nelle iniziative previste (studenti, cittadinanza, amministrazioni pubbliche, organismi del terzo settore, ecc.), nonché dei soggetti istituzionali da invitare espressamente alla celebrazione della *Giornata regionale* e alle altre iniziative programmate (autorità, amministratori e funzionari pubblici, ecc.);
- L'indicazione delle modalità di diffusione pubblica dell'evento celebrativo finale e delle altre iniziative programmate. La cittadinanza e le amministrazioni locali, in particolare, sono informate con ogni mezzo ritenuto utile, anche mediante l'uso di manifesti appositamente predisposti e l'uso dei social network;
- L'indicazione del soggetto attuatore individuato (nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia e in armonia con la Legge regionale n.48/2012) e le condizioni attuative poste, con l'obbligo di costante coordinamento e raccordo del soggetto attuatore stesso con gli uffici regionali competenti e a ciò preposti, ferma restando comunque la possibilità di gestione diretta da parte dell'amministrazione regionale delle iniziative programmate;
- L'indicazione delle modalità di finanziamento delle iniziative e con oneri *non* a totale carico della Regione;
- L'indicazione espressa degli uffici regionali competenti o incaricati delle funzioni di coordinamento e vigilanza per l'attuazione delle iniziative.

L'attuazione e il finanziamento del programma annuale sono rimesse, in via prioritaria, alla responsabilità dello stesso organo consiliare che lo ha approvato. Nel caso in cui la *Giunta regionale* sia chiamata a svolgere un ruolo attivo nell'attuazione o nel finanziamento di tutte o parte delle iniziative programmate, essa adotterà i necessari provvedimenti.

Le iniziative collaterali eventualmente programmate possono avere luogo anche in ambiti temporali e territoriali diversi da quelli previsti per l'effettuazione della *Giornata regionale*, ma questa rappresenta comunque l'evento istituzionale e simbolico conclusivo del programma annuale. E' ammessa comunque la possibilità di prevedere azioni successive di verifica dei risultati ottenuti in virtù delle iniziative attuate con il programma annuale. Le iniziative collaterali devono comunque ispirarsi espressamente alla *Giornata regionale* e condividerne integralmente le finalità proprie, essendo improntate alla *diffusione della cultura della legalità e al contrasto alle diverse forme di criminalità nella società veneta*, come previsto dalla legge.

Iniziative

La *Giornata regionale* rappresenta l'evento celebrativo e commemorativo più solenne, che chiude la programmazione annuale delle iniziative ad essa correlate, salvo le eventuali azioni successive di verifica dei risultati ottenuti, come sopra precisato.

Nel corso della Giornata regionale è prevista anche la lettura pubblica dei nomi delle vittime innocenti di mafia e la consegna del "Premio legalità e sicurezza" destinato agli operatori della sicurezza che nell'anno si sono contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie, all'usura, alle truffe verso gli anziani e per la tutela del *made in Italy*; il Premio consiste in un "Attestato di encomio" attribuito con le modalità e con le procedure indicate dalla Giunta regionale con dgr 1976 del 28 ottobre 2013.

Le iniziative collaterali possono avere luogo entro il semestre che precede la *Giornata regionale* e sono pensate per creare occasioni di conoscenza e di incontro, in particolare per e tra le giovani generazioni, gli amministratori pubblici e gli operatori della sicurezza, sui temi della criminalità organizzata di stampo mafioso e della corruzione, per la diffusione di buone prassi e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

Sono favorite anche le iniziative volte all'attivazione di strumenti di sostegno attivo a favore delle fasce sociali più deboli ed esposte ai rischi dei fenomeni criminosi stessi, coinvolgendo anche le strutture regionali competenti nel quadro dell'attuazione coordinata delle politiche regionali previste dalla legge regionale n. 48/2012 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Al fine di consolidare e dare continuità a specifiche iniziative programmate, è possibile estenderne la programmazione anche su più annualità o comunque riproporre le stesse iniziative, con i necessari aggiornamenti, anche in successivi programmi, fermi restando i vincoli normativi vigenti in tema di contratti di pubblici servizi.

Modalità di organizzazione

La Giornata regionale e le altre iniziative collaterali programmate sono organizzate e attuate dal soggetto a ciò incaricato con l'atto che approva il programma annuale e, comunque, operando in costante raccordo con gli uffici regionali competenti, che vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative previste impartendo le necessarie direttive, nei modi e nelle forme ritenute più idonee ed efficaci.

I vertici regionali politico-amministrativi e gli uffici regionali competenti possono richiedere al soggetto attuatore modifiche o correttivi marginali delle iniziative programmate anche in fase di attuazione, purché non comportino variazioni sostanziali al programma approvato né costi aggiuntivi a carico della Regione.

Le comunicazioni e gli inviti ufficiali sono di norma firmati dal Presidente del Consiglio regionale, ovvero dal Presidente della Giunta regionale, su carta intestata dello stesso Presidente. Gli inviti e le comunicazioni possono anche essere curati, firmati ed emanati direttamente dal soggetto attuatore del programma, qualora ne abbia titolo e previo assenso del Presidente o degli uffici a ciò incaricati, sulla base di *format* e contenuti condivisi con la Regione stessa.

La Regione può richiedere al soggetto attuatore la produzione di informazioni o documenti ritenuti utili ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative previste e per la loro ottimale realizzazione, fermo restando l'obbligo di costante raccordo con gli uffici regionali competenti e fatte salve le eventuali ulteriori cautele e garanzie previste nell'atto di incarico.

Le spese previste per l'organizzazione della *Giornata regionale* e delle altre iniziative collaterali programmate non possono essere a totale carico della Regione, che allo scopo attribuisce esclusivamente un contributo al soggetto attuatore in qualità di beneficiario e referente unico.

Tutti i dati e le informazioni personali o sensibili acquisite in attuazione del progetto sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia.

I documenti e i materiali prodotti o acquisiti in attuazione del progetto sono di proprietà dell'amministrazione regionale, salvo diversa disposizione formale, potendo comunque essere resi disponibili a titolo gratuito a favore del soggetto attuatore o anche di soggetti terzi interessati, secondo necessità e possibilità, previa formale richiesta e valutazione sull'uso che si intende farne.

E' vietato a chiunque lucrare sui tali prodotti o farne uso improprio o non conforme alle finalità della legge regionale.